CAMERA DEI DEPUTATI N. 4627

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MILANESE, ANGELINO ALFANO, GIOACCHINO ALFANO, CALI-GIURI, CARDIELLO, FALLICA, FASANO, GERACI, MARINELLO, PALUMBO, PATARINO, PERLINI, PERROTTA, PITTELLI, TARDITI

Disposizioni in materia di certificazione informatica

Presentata il 21 gennaio 2004

Onorevoli Colleghi! — È ormai acquisito che le tecnologie dell'informazione costituiscono un fattore primario e abilitante dello sviluppo e della innovazione economica e sociale.

L'Europa, con la conferenza intergovernativa di Lisbona, si è posta l'obiettivo per il 2010 di « divenire l'economia basata sulla conoscenza più dinamica e competitiva del mondo, capace di una crescita economica sostenibile, con posti di lavoro migliori e più numerosi e con maggiore coesione sociale ».

Un obiettivo così ambizioso non può prescindere da una conoscenza diffusa e approfondita delle tecnologie dell'informazione a vari livelli di competenza: da quella richiesta a chi si limita ad utilizzare gli strumenti informatici per il suo lavoro

a chi esercita le funzioni di esperto e di progettista di sistemi informativi.

Per la criticità che tali competenze assumono nella società dell'informazione e della conoscenza, è necessario renderle identificabili e riconosciute sia dal mondo delle imprese che della pubblica amministrazione, facendo capo a *standard* di livello europeo.

Come già avvenuto per la moneta unica, la convergenza verso modelli di riferimento comuni rappresenta, oltre che un obiettivo di evidente razionalizzazione, un mezzo per favorire la circolarità delle qualifiche professionali e per avvicinare concretamente gli ambiziosi obiettivi fissati dall'Unione europea.

La presente proposta di legge si propone di compiere un passo decisivo nella direzione dell'identificazione e del riconoscimento delle competenze cruciali per la società dell'informazione, assumendo come riferimento i programmi di certificazione del *Council of european professional informatics societies* (CEPIS).

Le ragioni di questa scelta possono riassumersi nei termini seguenti:

il CEPIS è la federazione delle associazioni informatiche europee e, come tale, rappresenta una comunità professionale di oltre 300.000 esperti del settore;

il CEPIS è un ente senza fini di lucro come lo sono tutte le associazioni nazionali che ne fanno parte. In Italia, il CEPIS è rappresentato dall'Associazione italiana per l'informatica ed il calcolo automatico (AICA), ente di carattere culturale, che, insieme alle consorelle inglesi e scandinave, ne è stato membro fondatore nel 1987;

i programmi di certificazione del CE-PIS sono impostati in maniera rigorosamente neutrale rispetto all'offerta di prodotti e servizi informatici;

il CEPIS è il promotore della « patente europea di guida del computer » o European computer driving licence (ECDL) che si è largamente imposta in Europa e nel mondo tra l'utenza di personal computer, nonché più recentemente del programma European certification of informatics professionals (EUCIP) per i professionisti del settore;

i programmi CEPIS sono stati sostenuti finanziariamente al loro avvio dalla Commissione europea.

Il riconoscimento ufficiale di tali programmi che, nel nostro Paese, fanno capo

all'AICA, l'associazione che ha promosso con grande successo la certificazione ECDL, avrà come conseguenza, in analogia a quanto avvenuto proprio con la « patente », di razionalizzare le attività di formazione del personale degli enti privati e della pubblica amministrazione centrale e periferica, dovendo essa adeguarsi a sillabi di competenza definiti e controllati a livello europeo.

Il rilascio delle certificazioni da parte dell'AICA avviene sulla base degli *standard* definiti dai programmi europei per quanto attiene l'organizzazione e le strutture delle sedi d'esame, le competenze del personale e le procedure di erogazione degli esami. In particolare:

le prove d'esame sono effettuate presso sedi private o pubbliche, accreditate dall'AICA;

un sistema centrale automatizzato per la gestione dell'organizzazione delle cessioni d'esame consente il monitoraggio delle attività di tali sedi;

le prove d'esame sono di norma effettuate tramite uno specifico prodotto software che garantisce l'imparzialità nella valutazione dei risultati;

il rispetto dei requisiti per quanto riguarda la qualità delle sedi d'esame accreditate e delle procedure per l'effettuazione dei *test* sono oggetto di monitoraggio costante da parte di AICA, anche con l'utilizzo di un corpo ispettivo che verifica, con ispezioni senza preavviso, il rispetto degli *standard* formalizzati in appositi documenti;

il personale dei centri accreditati è oggetto di formazione e di certificazione da parte dell'AICA.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Obiettivi).

- 1. La Repubblica promuove la diffusione della cultura informatica in tutti gli ambiti sociali e ne favorisce la diffusione all'interno del sistema formativo, del mondo del lavoro e della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di favorire uno sviluppo crescente e ordinato della società dell'informazione e un potenziamento dei processi di *e-governement* in atto.
- 2. Per diffondere e incrementare l'acquisizione e l'utilizzo delle competenze informatiche la Repubblica favorisce l'affermarsi di un sistema di certificazione omogeneo a livello nazionale, redatto in conformità ai criteri e *standard* definiti nell'ambito dell'Unione europea di cui all'articolo 2.

ART. 2.

(Riconoscimento).

1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, riconosce le certificazioni rilasciate dall'Associazione italiana per l'informatica e il calcolo automatico (AICA) secondo gli standard internazionali European computer driving licence (ECDL) ed European certification of informatics professionists (EUCIP) quali attestazioni ufficiali di competenze informatiche, assimilate ai certificati di competenza rilasciati ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,

anche ai fini dell'ottenimento delle relative qualifiche professionali.

ART. 3.

(Equiparazione).

- 1. Il possesso del certificato denominato « ECDL utente generico » in attuazione del riconoscimento di cui all'articolo 2, attesta l'acquisizione delle competenze informatiche di base, previste dai programmi di formazione per l'esercizio delle professioni nell'ambito della società dell'informazione.
- 2. Il possesso del certificato denominato « ECDL utente generico » e dei certificati denominati « ECDL Advanced-Office » comporta, oltre all'attestazione delle relative competenze, il rilascio di qualifiche professionali nel settore dell'informazione e della comunicazione tecnologica (ICT), corrispondenti al 3º livello delle qualifiche professionali riconosciute a livello comunitario ai sensi della decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985.
- 3. Il possesso dei certificati afferenti le aree di « ECDL Specialista ICT », « EUCIP-Livello base » e « EUCIP-Livello elettivo », nonché dei titoli di studio previsti per i livelli 4° e 5° delle qualifiche professionali riconosciute a livello comunitario ai sensi della citata decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, oltre all'attestazione delle relative competenze, comporta il rilascio di qualifiche professionali o di certificati di specializzazione nel settore ICT.
- 4. Al Comitato di indirizzo e controllo di cui all'articolo 5 è demandata, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione dell'equiparazione tra i livelli di certificazione ECDL, i titoli di studio e le qualifiche professionali previste ai commi 2 e 3. Lo stesso Comitato provvede agli eventuali aggiornamenti che si rendano necessari a seguito dell'evoluzione degli *standard* ECDL e delle relative qualifiche professionali.

ART. 4.

(Diritti).

- 1. Coloro che hanno conseguito le certificazioni previste dai programmi ECDL ed EUCIP hanno diritto:
- *a)* al riconoscimento del relativo credito formativo nei percorsi del sistema educativo-formativo;
- *b)* alla registrazione delle competenze acquisite nel libretto formativo del cittadino previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- c) alla registrazione delle certificazioni nel sistema informativo del lavoro da parte dei centri per l'impiego;
- d) al rilascio da parte dei centri per l'impiego delle qualifiche professionali individuate in conformità a quando disposto dai commi 2 e 3 dell'articolo 3;
- e) nella partecipazione a concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche, all'attribuzione di uno specifico punteggio, determinato sulla base di appositi criteri di valutazione stabiliti dalle competenti commissioni esaminatrici.

Art. 5.

(Comitato di indirizzo e controllo).

1. È istituito presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza oneri a carico dello Stato, il Comitato di indirizzo e controllo, al quale partecipano rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dell'AICA. Il Comitato di cui al presente comma opera in collaborazione con il Comitato nazionale dell'istruzione e formazione tec-

nica superiore, istituito ai sensi dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

- 2. Al Comitato di indirizzo e controllo sono attribuiti i seguenti compiti:
- *a)* la verifica del rispetto degli *stan-dard* internazionali e dell'Unione europea previsti ai fini del rilascio delle relative certificazioni;
- *b)* la definizione e l'aggiornamento ai fini dell'equiparazione prevista all'articolo 3, comma 4.

